

## □ **Mozione n. 323**

presentata in data 20 dicembre 2017

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Marconi

**“Certificati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria”**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- i commi 16, 16 bis e 16 ter dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) hanno disciplinato le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria connesse ai livelli di reddito;
- le lettere a) e b) del comma 1sexies dell'articolo 79 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno rinviato ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali:
  - a) l'individuazione delle modalità con le quali l'Agenzia delle entrate, il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS, entro il 15 marzo di ogni anno, mettono a disposizione del Servizio sanitario nazionale, tramite il Sistema tessera sanitaria, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione in base ai livelli di reddito di cui al comma 16 dell'articolo 8 della legge n. 537/1993;
  - b) la definizione delle modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare, presso l'azienda sanitaria locale di competenza, la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità da tali informazioni;
- i commi 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 11 dicembre 2009 (Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria) hanno stabilito che, qualora l'assistito intenda avvalersi dell'esenzione per reddito in difformità con le informazioni già messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale, è tenuto a recarsi presso l'Azienda sanitaria locale e richiedere l'apposito certificato di esenzione per reddito e, a fronte di tale richiesta, la medesima Azienda rilascia il certificato provvisorio nominativo di esenzione, valido per l'anno solare in corso, il quale riporta il codice di esenzione da apporre sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale. Ha previsto, inoltre, che il certificato provvisorio nominativo è rilasciato previa presentazione, da parte dell'assistito, di autocertificazione relativa alla situazione individuale;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 931 del 27 giugno 2011 (Attuazione del D.M. 11.12.2009 “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema tessera sanitaria”), ha approvato le linee guida concernenti l'autocertificazione relativa alle esenzioni;
- in prossimità della scadenza del 31 marzo di ogni anno si verificano lunghe code agli sportelli dell'Azienda sanitaria unica regionale, con rilevanti disagi per categorie di utenti anziani o comunque fragili;
- in alcune Regioni, come il Piemonte (deliberazione della Giunta regionale n. 29-4827 del

27 marzo 2017) o la Toscana (deliberazione della Giunta regionale n. 1066/2013), è stata prevista, per i cittadini di età superiore a 65 anni, la validità illimitata, a determinate condizioni, dei certificati di esenzione, purché non siano intervenute modifiche della situazione reddituale;

#### IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale ad assicurare l'eliminazione per gli utenti dei disagi relativi all'acquisizione dei certificati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, oltre che con la richiesta agli Enti del Servizio sanitario regionale di attivare ogni modalità organizzative idonea, anche attraverso la previsione della validità illimitata, a determinate condizioni, di certificati relativi ai soggetti di età superiore ai 65 anni.